

Avamprogetto per la procedura di consultazione

Legge federale sulle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare nonché di altre leggi federali, in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

**(Crimini contro l'umanità, crimini di guerra, competenza per il
perseguimento)**

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹
decreta:*

I

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale del 21 dicembre 1937²

Art. 75^{bis} cpv. 1 e 3³

¹ FF ...

² RS 311.0

³ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'art. 75^{bis} cpv. 1 e 3 della presente revisione sarà inserito nel CP come nuovo art. 101 cpv. 1 e 3.

3. Imprescrittibilità¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264 cpv. 1);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264^{bis} cpv. 1);
- c. i crimini di guerra (art. 264^{quater} cpv. 1 e 2, art. 264^{quinquies} cpv. 1, art. 264^{sexies} cpv. 1, art. 264^{septies} cpv. 1, art. 264^{octies} cpv. 1 e 2, art. 264^{novies} cpv. 1);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.

³ I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto fino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto vigente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

Art. 259 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} La pubblica istigazione al genocidio (art. 264) sottostà al diritto svizzero anche se viene commessa all'estero, nella misura in cui la commissione del crimine è prevista in tutto o in parte in Svizzera.

Art. 260^{bis} cpv. 1 dall'ottavo al quindicesimo alinea (nuovo)

Atti preparatori
punibili

¹ È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione⁴ chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

...

Art. 264 cpv. 1	Genocidio
Art. 264 ^{bis} cpv. 1	Crimini contro l'umanità
Art. 264 ^{quater} cpv. 1 e 2	Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
Art. 264 ^{quinquies} cpv. 1	Attacchi contro persone o beni civili
Art. 264 ^{sexies} cpv. 1	Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute

⁴ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione» è sostituita da «con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

	mentale e fisica e dell'autodeterminazione sessuale
Art. 264 ^{septies} cpv. 1	Reclutamento o impiego nelle ostilità di fanciulli minori di quindici anni
Art. 264 ^{octies} cpv. 1 e 2	Metodi vietati di condotta bellica
Art. 264 ^{novies} cpv. 1	Impiego di armi vietate

Titolo dodicesimo^{bis}: Reati contro gli interessi della comunità internazionale

Art. 264

Genocidio ¹ Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico, oppure determinato in base a un'altra caratteristica:

...

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni⁵

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c e d il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a cinque anni⁶.

³ *Abrogato*

Art. 264^{bis} (nuovo)

Crimini contro l'umanità ¹ Chiunque, nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili:

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Omicidio volontario | a. uccide una persona; |
| b. Sterminio | b. partecipa alla distruzione di parte della popolazione o sottopone le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione; |
| c. Riduzione in schiavitù | c. viola il diritto intangibile all'autodeterminazione di una persona, arrogandosi su di essa un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà, soprattutto nel corso della tratta di esseri umani, nell'ambito dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato; |

⁵ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».

⁶ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

- d. Deportazione o trasferimento forzato della popolazione
- d. allontana una persona dalla regione nella quale si trova legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano, o la trasferisce con la forza in un altro luogo;
- e. Imprigionamento
- e. arresta o tiene sequestrata una persona contravvenendo alle regole fondamentali del diritto internazionale, o la priva in altro modo della libertà personale;
- f. Sparizione forzata di persone
- f. nell'intento di sottrarre una persona per lungo tempo alla protezione della legge e con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica:
1. priva una persona della libertà, senza che in seguito vengano fornite informazioni sulla sua sorte;
 2. non riconosce successivamente la privazione della libertà o si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona. Il giudice può attenuare la pena se l'autore non ha alcun influsso sulla privazione della libertà o sulla liberazione della vittima (art. 65);
- g. Tortura
- g. viola l'integrità fisica o la salute mentale o fisica di una persona di cui l'autore ha la custodia o il controllo, al fine di infliggerle gravi sofferenze che non costituiscono conseguenze di sanzioni ammesse dal diritto internazionale;
- h. Violazione dell'autodeterminazione sessuale
- h. viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona:
1. costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
 2. costringendola a prostituirsi;
 3. tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale;
 4. sterilizzando una persona con la forza.
1. Stupro e altre forme di abuso sessuale
- i. Persecuzione
- i. priva in modo grave dei loro diritti fondamentali un gruppo o i suoi membri per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale;
- j. Apartheid
- j. commette un crimine ai sensi del presente capoverso o altri

- atti punibili di gravità comparabile, con l'intento di instaurare o di perpetuare un regime di oppressione sistematica e di dominazione su un gruppo razziale, etnico o religioso da parte di un altro gruppo razziale, etnico o religioso;
- k. Altri atti inumani
- k. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁷

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c –k, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni ⁸.

Titolo dodicesimo^{ter}: Crimini di guerra (Violazioni gravi del diritto internazionale umanitario nel contesto di conflitti armati)

Art. 264^{ter} (nuovo)

1. Campo d'applicazione

1 Le disposizioni del presente titolo si applicano nel contesto di un conflitto armato internazionale e in caso di occupazione.

2 Queste disposizioni sono applicabili a conflitti armati interni a uno Stato, nella misura in cui la natura delle disposizioni lo permette.

3 Le violazioni della neutralità e il ricorso alla forza per opporsi a tali violazioni sono equiparati ai conflitti armati.

⁷ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁸ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 264^{quater} (nuovo)

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949¹ 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁹, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra,

- a. omicidio volontario;
- b. tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- c. cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
- d. distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. privare volontariamente una persona del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- g. deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- h. cattura di ostaggi,

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni¹⁰.

² Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato interno a uno Stato sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale, se sono diretti contro una persona protetta dal diritto internazionale umanitario che non partecipa direttamente o non partecipa più alle ostilità, o contro un bene protetto dal diritto internazionale umanitario.

³ Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere b –h, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni¹¹.

⁹ RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.818.51.

¹⁰ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».

¹¹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 264^{quinquies} (nuovo)

3. Altri crimini di guerra
Attacchi contro persone e beni civili

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige intenzionalmente attacchi:

- a. contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
- b. contro beni di carattere civile;
- c. contro personale, unità, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945¹² nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
- d. contro luoghi indifesi o zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- e. contro edifici, materiale, unità sanitarie o i loro mezzi di trasporto che portano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo o un altro metodo d'identificazione che conferiscono una protezione nell'ambito delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949¹³ e del Protocollo aggiuntivo I dell'8 giugno 1977¹⁴, o il cui carattere protetto è stato riconosciuto dal nemico anche senza i relativi emblemi;
- f. contro beni culturali, personale a cui è affidata la protezione di beni culturali, veicoli adibiti al trasporto di beni culturali, edifici dedicati al culto religioso, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari o luoghi dove sono riuniti i malati o i feriti,

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni¹⁵.

² Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni¹⁶.

¹² RS 0.120

¹³ RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.518.51

¹⁴ RS 0.518.521

¹⁵ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».

¹⁶ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 264^{sexies} (nuovo)

Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute mentale e fisica e dell'autodeterminazione sessuale

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. sottopone una persona a un trattamento gravemente umiliante o degradante;
- b. viola o mette seriamente in pericolo l'integrità fisica o psichica o la salute fisica di una persona protetta, in particolare sottoponendola a cure mediche che il suo stato di salute non rende necessarie e che non sono conformi ai principi medici generalmente riconosciuti;
- c. viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona,
 1. costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
 2. arrogandosi su di essa, attraverso il suo sfruttamento sessuale, un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà;
 3. costringendola a prostituirsi;
 4. tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà in seguito a stupro o in altro modo, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale;
 5. sottoponendola a sterilizzazione forzata,

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni¹⁷

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati al capoverso 1 lettere a e b il giudice può pronunciare la reclusione¹⁸, mentre nei casi indicati al capoverso 1 lettera c la reclusione non inferiore a tre anni¹⁹.

Art. 264^{septies} (nuovo)

Reclutamento o
impiego nelle
ostilità di fanciulli
minori di quindici
anni

¹ Chiunque recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni, li arruola nelle forze armate o in gruppi armati o li fa in altro modo partecipare attivamente alle ostilità o al sostegno di truppe coinvolte nelle ostilità, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni²⁰

² Per i reati meno gravi il giudice può pronunciare la reclusione²¹.

Art. 264^{octies} (nuovo)

Metodi vietati di
condotta bellica

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni estesi, duraturi e ingenti all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- b. trasferisce una persona protetta in un altro luogo o utilizza la presenza di tale persona per evitare che un obiettivo militare venga attaccato o per proteggere, favorire o impedire operazioni militari;
- c. impiega un metodo di guerra che consiste nel privare persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, impedisce l'invio di soccorsi;
- d. uccide o ferisce un combattente nemico dopo che questo si è arreso o si trova per un altro motivo fuori del combattimento;

¹⁷ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

¹⁸ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

¹⁹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

²⁰ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

²¹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

- e. uccide o ferisce in modo sleale un combattente nemico;
 - f. mutila il cadavere di un combattente nemico;

 - g. impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno, minaccia il nemico di impartire tale ordine oppure conduce le ostilità in tal senso;
 - h. commette il saccheggio in quanto metodo di condotta bellica;
 - i. fa uso improprio, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, della bandiera bianca, della bandiera, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 o di altri emblemi o metodi di protezione;
 - j. come appartenente di una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni²².

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati nel capoverso 1 lettere a, b, c, f, g, h, i e j il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni²³. Lo stesso vale nei casi indicati nel capoverso 1 lettere d ed e, se l'autore non uccide e non ferisce il combattente nemico.

Art. 264^{novies} (nuovo)

Impiego di armi vietate

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. utilizza veleno o armi velenose;
- b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas asfissianti, tossici o simili oppure liquidi, materie o procedimenti con effetti analoghi;

- c. utilizza proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano;
 - d. utilizza armi, proiettili o materiali con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale umanitario, e che sono oggetto di un divieto totale sancito dal diritto internazionale pubblico, o il cui impiego viola chiaramente principi fondamentali di diritto internazionale umanitario,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni²⁴.

²² Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

²³ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

²⁴ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni»..

² Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni²⁵.

Art. 264^{decies} (nuovo)

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

¹ È punito con la detenzione²⁶ chiunque:

- a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace;
- b. viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note;
- c. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- d. dopo la fine delle ostilità attive, ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra.

² Nei casi gravi la pena è la reclusione²⁷.

Art. 264^{undecies} (nuovo)

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

È punito con la reclusione o con la detenzione²⁸ chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264^{quater} – 264^{decies}, viola una disposizione applicabile del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario, da una convenzione internazionale o dallo statuto di un tribunale penale internazionale la cui competenza è riconosciuta dalla Svizzera in

²⁵ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

²⁶ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria».

²⁷ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

²⁸ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione o con la detenzione» è sostituita da «con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

modo vincolante.

Titolo dodicesimo^{quater}: Disposizioni comuni al Titolo dodicesimo^{bis} e al Titolo dodicesimo^{ter}

Art. 264^{duodecies} (nuovo)

Punibilità dei
superiori

¹ Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{bis} o dal Titolo dodicesimo^{ter}, e che non adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne l'esecuzione, è punito con la pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, la pena è della reclusione fino a cinque anni o la detenzione²⁹.

² Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{bis} o dal Titolo dodicesimo^{ter} e che non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per punire il reato o garantire che fosse sanzionato, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione³⁰.

Art. 264^{terdecies} (nuovo)

Commissione di un¹
reato su ordine di
un superiore

Il subalterno che, su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, commette un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{bis} o dal Titolo dodicesimo^{ter}, è punibile secondo tali Titoli se era consapevole della punibilità dell'atto o se l'ordine era manifestamente illecito.

² Il giudice può prescindere dalla pena oppure attenuarla.

Art. 264^{quaterdecies} (nuovo)

²⁹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

³⁰ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

Reati commessi all'estero

¹ È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{bis}, dal Titolo dodicesimo^{ter} o dall'articolo 264^{quaterdecies} se si trova in Svizzera, ha uno stretto legame con la Svizzera e non può essere estradato all'estero o deferito a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

² L'articolo 6^{bis} numero 2³¹ è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti al fine di dispensare ingiustamente l'autore dalla sanzione.

Art. 264^{quinqüesdecies} (nuovo)

Esclusione dell'immunità relativa

Il perseguimento dei reati previsti dal Titolo dodicesimo^{bis}, dal Titolo dodicesimo^{ter} e dall'articolo 264^{duodecies} non richiede alcuna autorizzazione secondo l'articolo 366 capoverso 2 lettera b, secondo gli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità³², secondo l'articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale³³, secondo l'articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione³⁴, secondo l'articolo 5a della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria³⁵ nonché secondo l'articolo 11a della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale³⁶.

³¹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) il cpv. 2 di questa disposizione rinvia all'art. 7 cpv. 4.

³² RS 170.32

³³ RS 171.10

³⁴ RS 172.010

³⁵ RS 173.110

³⁶ RS 173.71

Art. 340 n. 2

2. Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel Titolo dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} e dodicesimo^{quater}.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927³⁷

Art. 2 n. 9³⁸

Le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero un reato contro un militare svizzero previsto nel Capo sesto o nel Capo sesto^{bis} della Parte seconda o dall'articolo 114a;

Art. 4 n. 2 e 6 (nuovo)³⁹

³⁷ RS 321.0

³⁸ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 2 n. 9 della presente revisione diventerà l'art. 3 n. 9 del CPM.

³⁹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 4 n. 2 e 6 della presente revisione diventerà l'art. 5 n. 1 e 5 del CPM.

Estensione in
tempo di guerra

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 2⁴⁰ e 3⁴¹:

2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
 - a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
 - b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
 - c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito⁴² (art. 160 cpv. 2 e art. 160a, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2);
 - d. un reato contro gli interessi della comunità internazionale (Capo sesto della Parte seconda), di un crimine di guerra (Capo sesto^{bis} della Parte seconda); è applicabile la disposizione sulla punibilità dei superiori (art. 114a);
6. militari stranieri che si rendono colpevoli di reati contro gli interessi della comunità internazionale (Capo sesto della Parte seconda), di un crimine di guerra (Capo sesto^{bis} della Parte seconda); è applicabile la disposizione sulla punibilità dei superiori (art. 114a).

*Art. 6*⁴³

⁴⁰ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 2 della presente revisione diventerà l'art. 3 del CPM.

⁴¹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 3 della presente revisione diventerà l'art. 4 del CPM.

⁴² Nuova denominazione giusta il n. 1 I cpv. 1 della LF del 23 marzo 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴³ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 6 della presente revisione diventerà l'art. 7 del CPM.

- Partecipazione di civili
- ¹ Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.
- ² Se ad un reato comune (art. 115 a 179b), un reato contro gli interessi della comunità internazionale (art. 108, 109 e 114°) o un crimine di guerra (art. 110 a 114°) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria. E fatto salvo l'articolo 220.

*Art. 9 cpv. 1^{bis} (nuovo) e cpv. 1^{ter} (nuovo)*⁴⁴

- Condizioni di luogo
- ^{1^{bis}} Le persone di cui all'articolo 4 numero 2 lettera d e numero 6⁴⁵ che non hanno la cittadinanza svizzera e che commettono all'estero un reato previsto nel Capo sesto o nel Capo sesto^{bis} della Parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera, hanno uno stretto legame con la Svizzera e non possono essere estradate all'estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
- ^{1^{ter}} Le persone che commettono all'estero un reato contro un militare svizzero previsto nel Capo sesto o nel Capo sesto^{bis} o dall'articolo 114a, sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o vi sono state estradate per tale reato e non possono essere estradate all'estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

*Art. 18 titolo marginale e cpv. 2*⁴⁶

- ⁴⁴ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 9 cpv. 1^{bis} e cpv. 1^{ter} della presente revisione diventeranno l'art. 10 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} del CPM.
- ⁴⁵ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) questa disposizione prevederà un rinvio all'art. 5 n. 1 quinto alinea e n. 5.
- ⁴⁶ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 18 cpv. 2 della presente revisione diventerà l'art. 20 cpv. 2 del CPM.

Punibilità del superiore e commissione di un reato su ordine di un superiore ² È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se era consapevole della punibilità dell'atto o se l'ordine era manifestamente illecito. Il giudice può prescindere da una pena oppure attenuarla.

Art. 56^{bis} cpv. 1 e 3⁴⁷

3. Imprescrittibilità ¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 108 cpv. 1);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1);
- c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1 e 2, art. 112 cpv. 1, art. 112^{bis} cpv. 1; art. 112^{ter} cpv. 1, art. 112^{quater} cpv. 1 e 2, art. 112^{quinqies} cpv. 1);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio.

³ I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto fino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto vigente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

Capo sesto: Reati contro gli interessi della comunità internazionale

Art. 108

Genocidio ¹ Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico, oppure determinato in base a un'altra caratteristica:

- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a

provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni⁴⁸

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c e d il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a cinque anni⁴⁹.

Art. 109

Crimini contro l'umanità	1 Chiunque, nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili:
a. Omicidio volontario	a. uccide una persona;
b. Sterminio	b. partecipa alla distruzione di parte della popolazione o sottopone le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione;
c. Riduzione in schiavitù	c. viola il diritto intangibile all'autodeterminazione di una persona, arrogandosi su di essa un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà, soprattutto nel corso della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, nell'ambito dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
d. Deportazione o trasferimento forzato della popolazione	d. allontana una persona dalla regione nella quale si trova legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano, o la trasferisce con la forza in un altro luogo;
e. Imprigionamento	e. arresta o tiene sequestrata una persona contravvenendo alle

⁴⁷ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 56^{bis} cpv. 1 e 3 della presente revisione diventeranno l'art. 59 cpv. 1 e 3 del CPM.

⁴⁸ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».

⁴⁹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

- regole fondamentali del diritto internazionale, o la priva in altro modo della libertà personale;
- f. Sparizione forzata di persone
- f. nell'intento di sottrarre una persona per lungo tempo alla protezione della legge e con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica:
1. priva una persona della libertà, senza che in seguito vengano fornite informazioni sulla sua sorte;
 2. non riconosce successivamente la privazione della libertà o si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona. Il giudice può attenuare la pena se l'autore non ha alcun influsso sulla privazione della libertà o sulla liberazione della vittima (art. 65);
- g. Tortura
- g. viola l'integrità fisica o la salute mentale o fisica di una persona di cui l'autore ha la custodia o il controllo, al fine di infliggerle gravi sofferenze che non costituiscono conseguenze di sanzioni ammesse dal diritto internazionale;
- h. Violazione dell'autodeterminazione sessuale
- h. viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona:
1. costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
 2. costringendola a prostituirsi;
 3. tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale;
 4. sterilizzando una persona con la forza.
1. Stupro e altre forme di abuso sessuale
2. Prostituzione forzata
3. Gravidanza forzata
4. Sterilizzazione forzata
- i. Persecuzione
- i. priva in modo grave dei loro diritti fondamentali un gruppo o i suoi membri per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale;

- j. Apartheid
- j. commette un crimine ai sensi del presente capoverso o altri atti punibili di gravità comparabile, con l'intento di instaurare o di perpetuare un regime di oppressione sistematica e di dominazione su un gruppo razziale, etnico o religioso da parte di un altro gruppo razziale, etnico o religioso;
- k. Altri atti inumani
- k. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁵⁰.

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c-k il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁵¹.

Capo sesto^{bis}: Crimini di guerra (Violazioni gravi del diritto internazionale umanitario nel contesto di conflitti armati)

Art. 110

1. Campo d'applicazione

1 Le disposizioni del presente titolo si applicano nel contesto di un conflitto armato internazionale e in caso di occupazione.

2 Queste disposizioni sono applicabili a conflitti armati interni a uno Stato nella misura in cui la natura delle disposizioni lo permette.

3 Le violazioni della neutralità e il ricorso alla forza per opporsi a tali violazioni sono equiparati ai conflitti armati.

Art. 111

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁵², commettendo uno qualsiasi dei seguenti atti contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

⁵⁰ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁵¹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a tre anni».

⁵² **RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.518.51**

- a. omicidio volontario;
- b. tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- c. cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
- d. distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. privare volontariamente una persona del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- g. deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- h. cattura di ostaggi,

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁵³.

² Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato interno a uno Stato sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale, se sono diretti contro una persona protetta dal diritto internazionale umanitario che non partecipa direttamente o non partecipa più alle ostilità, o contro un bene protetto dal diritto internazionale umanitario.

³ Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere b –h, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni ⁵⁴.

Art. 112

3. Altri crimini di guerra

Attacchi contro

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige intenzionalmente attacchi:

persone e beni
civili

- a. contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
 - b. contro beni di carattere civile;
 - c. contro personale, unità, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945⁵⁵ nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
 - d. contro luoghi indifesi o zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
 - e. contro edifici, materiale, unità sanitarie o i loro mezzi di trasporto che portano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo o un altro metodo d'identificazione che conferiscono una protezione nell'ambito delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁵⁶ e del Protocollo aggiuntivo I dell'8 giugno 1977⁵⁷, o il cui carattere protetto è stato riconosciuto dal nemico anche senza i relativi emblemi;
 - f. contro beni culturali, personale a cui è affidata la protezione di beni culturali, veicoli adibiti al trasporto di beni culturali, edifici dedicati al culto religioso, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari o luoghi dove sono riuniti i malati o i feriti,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁵⁸

² Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁵⁹.

⁵³ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁵⁴ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a tre anni».

⁵⁵ **RS 0.120**

⁵⁶ **RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.518.51**

⁵⁷ **RS 0.518.521**

⁵⁸ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁵⁹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 112^{bis} (nuovo)

Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute mentale e fisica e dell'autodeterminazione sessuale

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. sottopone una persona a un trattamento gravemente umiliante o degradante;
- b. viola o mette seriamente in pericolo l'integrità fisica o psichica o la salute fisica di una persona protetta, in particolare sottoponendola a cure mediche che il suo stato di salute non rende necessarie e che non sono conformi ai principi medici generalmente riconosciuti;
- c. viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona,
 1. costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
 2. arrogandosi su di essa, attraverso il suo sfruttamento sessuale, un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà;
 3. costringendola a prostituirsi;
 4. tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà in seguito a stupro o in altro modo, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale;
 5. sottoponendola a sterilizzazione forzata,
 è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶⁰.

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati al capoverso 1 lettere a e b il giudice può pronunciare la reclusione⁶¹, nei casi indicati al capoverso 1 lettera c la reclusione non inferiore a tre anni⁶².

⁶⁰ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁶¹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

⁶² Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 112^{ter} (nuovo)

Reclutamento o
impiego nelle
ostilità di fanciulli
minori di quindici
anni

¹ Chiunque recluta con la forza fanciulli di età inferiore a quindici anni, li arruola nelle forze armate o in gruppi armati o li fa in altro modo partecipare attivamente alle ostilità o al sostegno di truppe coinvolte nelle ostilità, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶³.

² Per i reati meno gravi il giudice può pronunciare la reclusione⁶⁴.

Art. 112^{quater} (nuovo)

Metodi vietati di
condotta bellica

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni estesi, duraturi e ingenti all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- b. trasferisce una persona protetta in un altro luogo o utilizza la presenza di tale persona per evitare che un obiettivo militare venga attaccato o per proteggere, favorire o impedire operazioni militari;
- c. impiega un metodo di guerra che consiste nel privare persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, impedisce l'invio di soccorsi;
- d. uccide o ferisce un combattente nemico dopo che questo si è arreso o si trova per un altro motivo fuori del combattimento;
- e. uccide o ferisce in modo sleale un combattente nemico;
- f. mutila il cadavere di un combattente nemico;

⁶³ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁶⁴ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

- g. impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno, minaccia il nemico di impartire tale ordine oppure conduce le ostilità in tal senso;
 - h. commette il saccheggio in quanto metodo di condotta bellica;
 - i. fa uso improprio, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, della bandiera bianca, della bandiera, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 o di altri emblemi o metodi di protezione;
 - j. come appartenente di una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶⁵.

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati nel capoverso 1 lettere a, b, c, f, g, h, i e j il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁶⁶. Lo stesso vale nei casi indicati nel capoverso 1 lettere d e h, se l'autore non uccide e non ferisce il combattente nemico.

Art. 112^{quinquies} (nuovo)

Impiego di armi vietate

- ¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a. utilizza veleno o armi velenose;
 - b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas asfissianti, tossici o simili oppure liquidi, materie o procedimenti con effetti analoghi;
 - c. utilizza proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano;
 - d. utilizza armi, proiettili o materiali con caratteristiche tali da

cagionare lesioni superflue o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale umanitario, e che sono oggetto di un divieto totale sancito dal diritto internazionale pubblico, o il cui impiego viola chiaramente principi fondamentali di diritto internazionale umanitario,

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶⁷.

- ⁶⁵ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».
- ⁶⁶ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».
- ⁶⁷ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni»..

² Se il reato è meno grave, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁶⁸.

Art. 113

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

¹ È punito con la detenzione⁶⁹ chiunque:

- a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace;
- b. viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note;
- c. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna
- d. dopo la fine delle ostilità attive, ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra.

² Nei casi gravi la pena è la reclusione⁷⁰.

Art. 114

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

¹ È punito con la reclusione o con la detenzione⁷¹ chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111-113, viola una disposizione applicabile del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario, da una convenzione internazionale o dallo statuto di un tribunale penale internazionale la cui competenza è riconosciuta dalla Svizzera in modo vincolante.

² Nei casi meno gravi è pronunciata una pena disciplinare.

Capo sesto^{ter}: Disposizioni comuni al Capo sesto e al Capo sesto^{bis}

Art. 114a (nuovo)

⁶⁸ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

⁶⁹ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria».

⁷⁰ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

⁷¹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione o con la detenzione» è sostituita da «con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

Punibilità dei superiori

¹ Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal Capo sesto o dal Capo sesto^{bis}, e che non adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne l'esecuzione, è punito con la pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, la pena è della reclusione fino a cinque anni o la detenzione⁷².

² Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal Capo sesto o dal Capo sesto^{bis} e che non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per punire il reato o garantire che fosse sanzionato, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione⁷³.

Art. 139

Saccheggio

1. Chiunque, in servizio attivo, si appropria di beni altrui o costringe qualcuno a consegnargli detti beni o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi⁷⁴.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni⁷⁵.

Art. 140

Rapina di guerra

Abrogato

Art. 171a cpv. 1^{bis} (nuovo)

⁷² Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

⁷³ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

⁷⁴ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi» è sostituita da «con una pena detentiva o una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere».

⁷⁵ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

^{1bis} La pubblica istigazione al genocidio (art. 108) sottostà al diritto svizzero anche se viene commessa all'estero, nella misura in cui la commissione del crimine è prevista in tutto o in parte in Svizzera.

Atti preparatori
punibili

Art. 171b cpv. 1

¹ È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione⁷⁶ chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

...

Art. 108 cpv. 1	Genocidio
Art. 109 cpv. 1	Crimini contro l'umanità
Art. 111 cpv. 1 e 2	Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
Art. 112 cpv. 1	Attacchi contro persone e beni civili
Art. 112 ^{bis} cpv. 1	Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute mentale e fisica e dell'autodeterminazione sessuale
Art. 112 ^{ter} cpv. 1	Reclutamento o impiego nelle ostilità di fanciulli minori di quindici anni
Art. 112 ^{quarter} cpv. 1 e 2	Metodi vietati di condotta bellica
Art. 112 ^{quinqies} cpv. 1	Impiego di armi proibite

Art. 220 n. 1 e 1^{bis} (nuovo)

⁷⁶ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

1. Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

1^{bis} Se più persone, sottostanti in parte alla giurisdizione militare e in parte a quella civile, sono accusate insieme di un genocidio, di un crimine contro l'umanità o di un crimine di guerra, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del Procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutti i compartecipi alla giurisdizione civile o a quella militare. In questo caso a ogni compartecipe è applicabile lo stesso diritto.

Lo stesso vale se è già pendente un procedimento penale civile o militare e se i fatti in questione sono correlate.

Art. 221 cpv. 2 (nuovo)

² Se una delle accuse riguarda il reato di genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra, il giudizio va esclusivamente deferito:

- a. al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
- b. al tribunale civile, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.

3. Legge federale del 15 giugno 1934⁷⁷ sulla procedura penale

Art. 260

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide in merito a contestazioni tra Procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di:

- a. genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi dell'articolo 340 numero 2 del Codice penale⁷⁸;
- b. criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale.

⁷⁷ RS 312.0

⁷⁸ RS 311.0

4. Legge federale del 20 marzo 1981⁷⁹ sull'assistenza in materia penale

Art. 3 cpv. 2

² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

- a. in caso di genocidio;
- b. nel caso di un crimine contro l'umanità;
- c. nel caso di un crimine di guerra; o
- d. se il procedimento verte su un reato che sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o nell'ambito di una presa d'ostaggi.

Art. 35 Reati motivanti l'estradizione

² La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:

- a. delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
- b. del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale⁸⁰ e del Codice penale militare⁸¹ riguardo alle disposizioni penali concernenti i reati contro gli interessi della comunità internazionale e i crimini di guerra.

5. Legge federale del 6 ottobre 2000⁸² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv. 2 lett. a e b

² La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. Codice penale (CP)⁸³: articoli 111–113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144^{bis} numero 1 capoverso 2, 146–148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 capoversi 1–4, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1,

⁷⁹ RS 351.1

⁸⁰ RS 311.0

⁸¹ RS 321.0

⁸² RS 780.1

⁸³ RS 311.0

258, 259 capoverso 1, 260^{bis}-260^{quinquies}, 264, 264^{bis}-264^{duodecies}, 265-266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

- b. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸⁴: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 capoversi 1 e 3 e numero 2, 64 numero 1 capoverso 1 e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108-112^{octies}, 115-117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139-142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153-156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 capoversi 1 e 3, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 capoversi 1 e 3, 166 numero 1 capoversi 1-4, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 capoverso 1 e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177.

6. Legge federale del 20 giugno 2003⁸⁵ sull'inchiesta mascherata

Art. 4 cpv. 2 lett. a e b

² L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

- a. Codice penale⁸⁶: articoli 111, 112, 122, 138-140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 capoverso 2 e numero 2 capoverso 2, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 183-185, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226-228, 231-234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 264, 264^{bis}-264^{duodecies}, 265-266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 capoverso 2, 277 numero 1, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater}, 322^{septies};
- b. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸⁷: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108-112^{octies}, 115, 116, 121, 130-132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a-151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164-169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172, 177.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸⁴ RS 321.0

⁸⁵ RS 312.8

⁸⁶ RS 311.0

⁸⁷ RS 321.0